

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1986

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RENZULLI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 4 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati, nella X legislatura, in data 21 novembre 1991, ha approvato il seguente progetto di legge riguardante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

Convinti della importanza del provvedimento, si intende riproporlo all'attenzione dei deputati.

La relazione ripercorre i tratti fondamentali di quella che l'onorevole Labriola, relatore, presentò in data 7 luglio 1987.

In uno Stato che nei tempi odierni vede espandersi il concetto del potere, la regola della maggioranza, la necessità di una semplificazione dei processi decisionali, si è da tempo avvertito il bisogno di condurre una battaglia per la protezione, la valorizzazione, la tutela di valori solo quantitativamente minoritari nella Comunità nazionale.

Desideriamo raccogliere attorno alle scelte contenute nella presente proposta di legge che detta norme a tutela delle minoranze linguistiche il più largo arco di consensi, nella convinzione, che su provvedimenti di questo tipo sia obiettivo primario del Parlamento attenuare i contrasti che possono segnare il cammino parlamentare del provvedimento stesso.

Vogliamo aggiungere che, se questo è vero — ed è sicuramente vero in materia di leggi di convivenza e la legge in discussione si può ascrivere al novero di esse in una società civile come la nostra — è anche vero che assolveremmo male al nostro compito di legislatori se, per inseguire l'obiettivo, giusto in sé, di consensi sempre più vasti, venissimo meno all'obbligo della chiarezza e della qualità delle scelte legislative. Crediamo che anche chi contesta il provvedimento da un punto di

vista culturale e politico, che non condividiamo, anzi al quale ci contrapponiamo, non possa che convenire con noi su questo tipo di valutazione.

Va inoltre considerato che il Parlamento non è solo e non si deve sentire solo nell'esame del provvedimento. Siamo infatti seguiti con attenzione, forse più che in altri casi, da gruppi sociali della nostra comunità nazionale che attendono interventi di questa natura da 40 anni, incoraggiati da una serie di norme costituzionali quali quelle contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della Costituzione, con i quali si definisce un progetto di convivenza sociale, nel quale si realizza il difficile equilibrio tra valori ugualmente e necessariamente perseguibili: l'unità nazionale, la sovranità popolare, il concetto pluralistico dei valori culturali e sociali del popolo, nonché il rapporto necessario tra l'espansione dell'individuo e le formazioni sociali in cui storicamente tale espansione si realizza. L'uomo, senza il patrimonio del gruppo sociale dal quale proviene ed in cui si sviluppa, sarebbe nudo, povero e senza passato; e chi è senza passato difficilmente può avere una espansione reale nel presente, nelle relazioni con la cultura e con l'ambiente che lo circondano.

A questi valori, onorevoli colleghi, ci richiamiamo e non a caso si avverte il bisogno di premettere tale considerazione. Infatti, si pone anche la questione dei valori costituzionali che devono trasparire dal provvedimento. Siccome la maggioranza che si riconosce in esso non intende assolutamente sfuggire a questo tipo di sollecitazione, diamo una prima risposta che è la seguente: a questi valori si richiama il provvedimento in discussione. Naturalmente anche all'articolo 6 della Costituzione con riferimento al quale desideriamo subito affermare che una norma costituzionale o la si abroga o la si attua.

Infatti, la peggiore cosa che può fare un Parlamento in una democrazia rappresentativa è tenere le norme costituzionali in sospensione politica e giuridica. Abbiamo il dovere — desideriamo sottoli-

nearlo — di attuarle o di abrogarle. Siccome, né in Commissione né in Assemblea esiste non una maggioranza, ma neppure una consistente parte che ponga dinanzi a sé l'obiettivo di una soppressione, risulta evidente il perché del dovere che noi sentiamo di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione.

Vogliamo anche aggiungere che in proposito sarebbe inadeguata questa impostazione generale del provvedimento se noi non tenessimo conto di questi più di quarant'anni di vita repubblicana e dell'evoluzione delle concezioni generali su cui la nostra Repubblica si fonda. Il legislatore del 1992 non è il costituente del 1948, e commetterebbe un grave errore se in esso si riconoscesse. Il legislatore del 1992 ha il dovere di tener presente cosa è cambiato nei 40 anni di vita repubblicana.

Se questo è esatto, ed è esatto, dobbiamo tener conto — ed in questo senso l'ambizione del provvedimento in discussione è molto più ampia di una fredda attuazione della norma costituzionale — di ciò che è cambiato nei rapporti tra la nostra cultura e la nostra coscienza nazionale e la realtà sovranazionale in cui si reimmerge la nostra Repubblica, quella cultura europea alla quale c'è stato un forte riferimento nelle discussioni che finora si sono svolte al riguardo.

Abbiamo seguito con doverosa attenzione il dibattito che si è svolto al Parlamento europeo. Ricordiamo questo dato per rileggere la norma costituzionale in rapporto ai valori generali, che non sono soltanto quelli della Costituzione del 1948, ma gli altri che ad essa si sono sommati nel frattempo.

La nostra è una comunità ricca, fatta di storia, di lingua, di cultura, di espressione d'arte, di pensiero filosofico, di vicende che si sono intrecciate nei secoli che rappresenterebbe un'inutile dannosa abdicazione ai nostri valori nazionali rimuovere, come per molto tempo si è ritenuto di fare.

In questo senso la presente proposta di legge costituisce il tentativo di recuperare

l'arricchimento della consapevolezza di nazione fatta di pluralità di storie, di culture, di costumi, di tradizioni, nelle quali si espande il vero destinatario di tutte le nostre scelte e dei nostri provvedimenti, cioè il soggetto privato, l'uomo, in quanto somma ed articolazione di tutte queste realtà, che non si contrappongono

al valore unitario della nazione, ma sono una parte di quel valore unitario.

Come cittadini italiani del 1992 non sapremmo più riconoscerci in una dimensione nazionale se amputassimo questo valore nazionale di tutte le realtà delle quali esso è il prodotto: la ricca e complessiva valorizzazione generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

## ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al quindici per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

## ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono es-

sere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

#### ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli inse-

gnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

#### ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

#### ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

## ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

## ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

## ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

## ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento

di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima della data di entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

#### ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

#### ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

## ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

## ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

## ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

## ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

#### ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.